



# ISTITUTO SUPERIORE di FELTRE

Istituto Tecnico Tecnologico "L. Negrelli-Forcellini", Istituto Tecnico Economico "A. Colotti"

Istituto Professionale Industria e Artigianato "C. Rizzarda", Corsi serali "Forcellini"

[www.istitutosuperiorefeltre.edu.it](http://www.istitutosuperiorefeltre.edu.it)



Sede legale e amministrativa via C. Colombo 11, 32032 Feltre (BL), tel. 0439/301540 fax 0439/303196

cod. meccanografico: BLIS008006 PEO blis008006@istruzione.it PEC: blis008006@pec.istruzione.it

C.F. e P.I.: 82001270253; cod. univoco fatturazione elettronica: UF4RBG

Il Consiglio di Istituto,

- VISTO il DPR 275/1999;
- VISTO il DPR 235/2007;
- VISTO il Regolamento Interno dell'Istituto Superiore di Feltre adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 25 dell'8/07/2010;
- VISTO il Patto Educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia dell'Istituto Superiore di Feltre;
- VISTA la delibera di adozione del Regolamento di disciplina alunni da parte del Consiglio di Istituto n. 25 dell'8/07/2010;
- VISTE le successive integrazioni e modifiche al Regolamento di disciplina alunni da parte del Consiglio di Istituto con delibera n. 7 del 10/11/2022 e con delibera n. 5 del 3/02/2023,

delibera il

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA STUDENTESSE E STUDENTI**

### **Art. 1 Principi e finalità**

1. Il presente Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti alla loro irrogazione ed il relativo procedimento.
2. La sanzione deve essere tempestiva.
3. Le sanzioni disciplinari devono ispirarsi ai principi della finalità educativa, della responsabilità individuale, della trasparenza e della proporzionalità della riparazione del danno. È possibile la conversione della sanzione in attività a favore della Comunità scolastica e più in generale per attività socialmente utili.
4. A nessuno studente possono essere irrogate sanzioni - a partire da quella dell'allontanamento dalla comunità scolastica per 1 giorno - senza avergli dato la possibilità di esporre le proprie ragioni.
5. In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate, non lesive dell'altrui dignità e personalità.
6. Le sanzioni e i provvedimenti possono comportare l'allontanamento dalla Comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro a scuola.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
8. È ammesso il ricorso all'Organo interno di Garanzia da parte dello studente avverso la sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica.

### **Art. 2 - Mancanze disciplinari**

1. Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti scorretti che possono verificarsi durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto e durante qualsiasi attività facente parte del PTOF o del POF annuale, comprese le attività relative ai PCTO (alternanza scuola lavoro, uscite e viaggi di istruzione, attività integrative, ecc.).
2. Le mancanze disciplinari si dividono in mancanze non gravi e in mancanze gravi.
3. Si configurano come mancanze non gravi i seguenti comportamenti:
  - a) ritardi;
  - b) incuria lieve dei locali nei quali si svolgono le attività scolastiche;
  - c) abbigliamento non consono all'ambiente scolastico;
  - d) la non osservanza di norme d'igiene e di pulizia (accumulo di cartacce non rimosse; residui

- di cibo o bevande sul pavimento o sui banchi) che determinerebbero effetti negativi nell'ambiente scolastico;
- e) azioni di lieve disturbo durante le lezioni. Sono da intendersi in questo senso: alzarsi dal posto senza permesso, svolgere compiti non inerenti alla materia trattata, consumare cibi e bevande, tenere acceso il telefono cellulare.
4. Si configurano come mancanze gravi i seguenti comportamenti:
- a) offese arrecate ai compagni, ai docenti, al personale dell'Istituto, alle istituzioni, alle religioni;
  - b) atti e parole che in modo esplicito e consapevole offendano la dignità della persona e discriminino in base a: appartenenza etnica, provenienza geografica, genere, orientamento sessuale, scelte religiose e culturali, condizioni socio - economiche;
  - c) atti di violenza fisica e/o morale; atti di bullismo e di cyberbullismo;
  - d) comportamenti scorretti e/o pericolosi: in questo ambito rientrano gli atti violenti, offensivi, ingiuriosi, contro docenti, altro personale scolastico, studenti, il lancio di oggetti contundenti, l'introduzione di alcolici, sostanze stupefacenti, materiale pirotecnico, l'inosservanza delle norme di sicurezza e antinfortunistiche, l'allontanamento non autorizzato dalla scuola o dall'aula;
  - e) assenze non giustificate;
  - f) azioni di disturbo continuo durante le lezioni che impediscono il regolare svolgimento delle attività didattiche; è da intendersi in questo senso il chiacchierare ininterrotto;
  - g) uso degli strumenti di riproduzione audio e delle carte da gioco durante le attività didattiche;
  - h) l'uso improprio degli accendini, delle forbici, delle taglierine o di altro materiale che potrebbe essere pericoloso;
  - i) uso improprio del cellulare, utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici, al fine di produrre filmati, foto, registrazioni audio non autorizzate;
  - j) danneggiamento volontario di arredi, attrezzature, locali dell'Istituto;
  - k) la reiterazione per almeno tre volte di comportamenti che hanno determinato l'irrogazione di una sanzione conseguente ad un'infrazione non grave;
  - l) comportamenti che configurino reati.

### **Art. 3 - Sanzioni**

1. Tutte le mancanze degli allievi devono essere annotate sul registro di classe cartaceo e su quello elettronico e portate a conoscenza del Dirigente o dei suoi collaboratori.
2. Per le mancanze non gravi (con sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica) è prevista l'ammonizione verbale o scritta del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore, eventualmente accompagnata dalla comunicazione ai genitori o dalla loro convocazione in Istituto.
3. Per le mancanze gravi può essere previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo commisurato alla gravità dell'infrazione.

#### **• Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni**

(Art. 4 - Comma 8 dello Statuto degli studenti e delle studentesse) Tale sanzione - *adottata dal Consiglio di Classe* - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

#### **• Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni**

(Art. 4 - Comma 9 dello Statuto degli studenti e delle studentesse). Le suddette sanzioni sono *adottate dal Consiglio d'istituto*, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1. devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione

di allarme nella comunità scolastica.

3. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

• **Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico**

(Art. 4 - comma 9 bis dello Statuto degli studenti e delle studentesse).

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del *Consiglio d'Istituto*, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare grave allarme sociale;
2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti sopra elencati possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter dello Statuto degli studenti e delle studentesse).

Il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare deve specificare la motivazione.

**Art. 4 - Procedimento alternativo all'allontanamento dalla comunità scolastica (delibera nr. 7 seduta del Consiglio di Istituto del 10 novembre 2022)**

1. Tale procedimento è stato introdotto dalla Istituzione scolastica al fine di:
  - stabilire una relazione meno conflittuale con i genitori in linea con il patto Educativo di corresponsabilità e nella prospettiva del miglioramento del comportamento dello studente attraverso l'esperienza di lavoro sul campo;
  - alleggerire nel contempo gli adempimenti amministrativi in capo alla scuola.
2. Il Consiglio di classe, in considerazione di un comportamento dello studente potenzialmente sanzionabile con l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg., può deliberare la sanzione alternativa, stabilendo il numero di giorni in cui lo studente verrà impegnato in attività utili alla comunità scolastica (*articolo modificato con delibera n. 5 dal Consiglio di Istituto del 3.02.2023*).
3. Il coordinatore di classe contatta i genitori e lo studente se maggiorenne e comunica per vie brevi la sanzione alternativa all'allontanamento; il coordinatore di classe - in raccordo con i docenti del consiglio di classe, con l'ufficio tecnico per la Sezione "Negrelli", con i fiduciari di plesso per le Sezioni "Colotti" e "Rizzarda" - individua il giorno o i giorni e la tipologia di sanzione alternativa all'allontanamento, anche per predisporre le necessarie attività di vigilanza.
4. Il Coordinatore di classe comunica all'Ufficio didattica che a sua volta comunicherà a studente e genitori il giorno/i giorni in cui lo studente sarà impegnato in attività utili alla comunità scolastica, genericamente le attività da svolgere, il personale addetto alla vigilanza.
5. I docenti ed eventualmente gli assistenti tecnici individuati per la vigilanza sono tenuti a vigilare sulla sicurezza degli studenti e sulla effettiva esecuzione dell'attività richiesta e redigeranno una breve relazione sull'attività svolta dallo studente.
6. La sanzione alternativa all'allontanamento dalla comunità scolastica di cui al precedente punto 1) può essere disposta dal Consiglio di classe a condizione che lo studente non abbia fruito in precedenza del medesimo procedimento alternativo all'allontanamento dalla comunità scolastica durante la permanenza in questa Istituzione scolastica e a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.
7. Qualora venga applicato il procedimento semplificato alternativo all'allontanamento dalla comunità scolastica sono semplificate le operazioni amministrative/gestionali; in particolare:
  - non viene avviata la comunicazione di contestazione di addebito e di avvio del procedimento disciplinare;
  - non è prevista l'audizione di genitori/studenti;
  - non è esperibile il ricorso all'organo di garanzia.
8. Il Consiglio di classe ha comunque facoltà, anche qualora sussistano le condizioni per l'applicazione del procedimento alternativo all'allontanamento dalla comunità scolastica, di avviare il procedimento dell'allontanamento dalla comunità scolastica di cui al DPR 235/2007 e di irrogare

eventualmente le relative sanzioni, qualora i comportamenti tenuti dallo studente configurino gravi o reiterate infrazioni disciplinari. (comma introdotto con delibera n. 5 dal Consiglio di Istituto del 3.02.2023)

9. Il numero di giorni in cui lo studente verrà impegnato in attività utili alla comunità scolastica non vengono computati come gg di assenza; lo studente viene considerato "fuori classe".

### **Art. 5 - Modalità attuative**

#### **1. RITARDI**

- In caso di ritardo (oltre le 8.05) e in assenza di giustificazione sul libretto personale il docente in servizio provvederà a segnalarlo sul registro di classe. L'alunno porterà la giustificazione il giorno successivo e il docente in servizio registrerà l'avvenuta giustificazione;
- il numero dei ritardi viene periodicamente comunicato alle famiglie;
- il rientro in classe oltre i cinque minuti dopo la ricreazione, viene considerato ritardo e comporta la segnalazione sul registro.

#### **2. ASSENZE NON GIUSTIFICATE**

- Dopo tre giorni dal rientro, in mancanza della giustificazione, la Segreteria su indicazione di un docente di classe, si informa presso la famiglia sulle motivazioni dell'assenza;
- in caso di mancata giustificazione, il Coordinatore propone al DS una eventuale sanzione: richiamo verbale e/o ammonizione scritta.

#### **3. DISTURBO DURANTE LA LEZIONE**

- Richiamo verbale;
- se il richiamo è ripetuto, il docente procede a riportare una nota sul registro;
- dopo tre note è prevista una eventuale sanzione, adottata dal Consiglio di Classe (ammonizione con comunicazione alla famiglia).

#### **4. LINGUAGGIO OFFENSIVO E LESIVO**

- Il docente procede a riportare una nota sul registro di classe;
- E' prevista una eventuale sanzione, adottata dal DS;
- ammonizione con comunicazione alla famiglia o avvio del procedimento di allontanamento dalla comunità scolastica.

#### **5. MANCANZA DI RISPETTO DELL'AMBIENTE SCOLASTICO**

- Per la mancata osservanza delle norme di igiene e di pulizia è previsto un richiamo verbale;
- se il richiamo è ripetuto, il docente procede ad infliggere una nota sul registro;
- per i danni comprovati, ma involontari, agli arredi e ai materiali scolastici, il personale docente e/o non docente che rilevi il fatto, provvede a comunicarlo al DS o ad un suo collaboratore; alla famiglia dell'allievo responsabile verrà richiesto il risarcimento del danno;
- per i danni comprovati e volontari, il personale docente e/o non docente che rilevi il fatto, provvede a comunicarlo al DS o ad un suo collaboratore il quale, oltre alla richiesta di risarcimento alla famiglia, irroga una sanzione, in accordo con il Consiglio di Classe: ammonizione con comunicazione alla famiglia o avvio del procedimento di allontanamento dalla comunità scolastica.

#### **6. COMPORTAMENTI GRAVEMENTE SCORRETTI E/O PERICOLOSI**

- Il docente procede a riportare una nota sul registro di classe e informa il D.S. che procede alla convocazione del Consiglio di Classe per l'eventuale avvio del procedimento di allontanamento dalla comunità scolastica;
- In caso di comportamenti particolarmente pericolosi per sé e per gli altri, lo studente viene immediatamente allontanato dalla classe e condotto dal Dirigente (o da un suo collaboratore), che provvederà ad adottare le misure del caso.

#### **7. ABBIGLIAMENTO NON DECOROSO**

- Richiamo verbale.

#### **8. PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' AL DI FUORI DEI LOCALI SCOLASTICI A SEGUITO DI COMPORTAMENTI INADEGUATI**

Il Consiglio di classe che delibera uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione o, più in generale, attività di arricchimento dell'offerta formativa che troveranno svolgimento al di fuori dei locali scolastici ha facoltà di inibire la partecipazione a studentesse/studenti che non abbiano dimostrato adeguato livello di autonomia e responsabilità tale da garantire l'incolumità per sé o per gli altri o che comunque non siano ritenuti in grado di assumere comportamenti adeguati ai luoghi visitati ed alle situazioni contingenti; tale disposizione non trova applicazione nel caso dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'orientamento (PCTO) presso strutture ospitanti. (Articolo introdotto con delibera n. 5 dal Consiglio di Istituto del 3.02.2023)

## 9. CASI NON CONTEMPLATI

- Saranno valutati di volta in volta dal Dirigente Scolastico o dagli organi collegiali che adotteranno i provvedimenti ritenuti più opportuni.

### **Art. 6 - Organo di Garanzia e ricorsi**

1. L'Organo di Garanzia è formato dal Dirigente Scolastico o da un suo Delegato, che ne assume la presidenza, due docenti designati dal Collegio, due Rappresentanti dei genitori e due Rappresentanti degli studenti (Art. 5 Comma 1 dello Statuto degli studenti e delle studentesse) designati dal Consiglio di Istituto. Sussiste la possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore). Per la validità delle deliberazioni, si richiede la presenza della maggioranza dei membri.
2. L'Organo di Garanzia resta in carica per un anno scolastico.  
L'Organo di Garanzia è chiamato ad esprimersi in merito ai provvedimenti disciplinari e, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
3. Entro dieci giorni dalla comunicazione della sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), all'Organo di Garanzia interno alla scuola che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
4. Al fine di prevenire situazioni potenzialmente pericolose all'interno della scuola, nelle more della decisione dell'Organo di Garanzia interno alla scuola ovvero dell'Organo di Garanzia regionale in merito al ricorso che potrà essere eventualmente proposto, l'organo collegiale che ha deliberato l'allontanamento dalla comunità scolastica (consiglio di classe o consiglio di istituto) ha facoltà di disporre la sospensione dalle lezioni per motivi precauzionali dalla data di comunicazione del provvedimento provvisorio fino alla data della decisione dell'Organo di garanzia interno alla scuola ovvero dell'Organo di garanzia regionale. (Comma introdotto con delibera n. 5 dal Consiglio di Istituto del 3.02.2023)
5. In caso di accoglimento del ricorso da parte dell'Organo di Garanzia interno o dell'Organo di Garanzia regionale, i giorni di assenza relativi alla sospensione dalle lezioni a titolo precauzionale non vengono computati ai fini del raggiungimento del numero minimo di ore di presenza per la validità dell'anno scolastico. (Comma introdotto con delibera n. 5 dal Consiglio di Istituto del 3.02.2023)